



# COMUNE DI CASTAGNARO

PROVINCIA DI VERONA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE – N. 2 DEL 25-01-2023

*Sessione Straordinaria - Seduta Pubblica - Di Prima Convocazione*

### OGGETTO:

**APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE - ART.1, COMMI 227-229, LEGGE 197/2022**

L'anno **duemilaventitre** il giorno **venticinque** del mese di **gennaio** alle ore **19:00**, nella Sala Consigliare del Comune di Castagnaro, previa convocazione con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale. All'appello nominale risultano:

<b>FORMIGARO CHRISTIAN</b>	<b>Presente</b>
<b>TRIVELLATO ANDREA</b>	<b>Assente</b>
<b>SORDO NICOLA</b>	<b>Presente</b>
<b>DE GRANDIS LUCA</b>	<b>Presente</b>
<b>PEGORARO ENRICO</b>	<b>Presente</b>
<b>FORMAGLIO LUCA</b>	<b>Assente</b>
<b>FURIA MARCO</b>	<b>Presente</b>
<b>OTTOBONI SARA</b>	<b>Presente</b>
<b>DONELLA ANDREA</b>	<b>Assente</b>
<b>SORDO MICHELE</b>	<b>Presente</b>
<b>BRENDAGLIA DANTE</b>	<b>Assente</b>
<b>PAVAN LEONARDO</b>	<b>Presente</b>
<b>VALENTINI MARIA PIA</b>	<b>Presente</b>

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **MARIA VOTTA GRAVINA**

Il sig. **FORMIGARO CHRISTIAN** nella qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**Copia della presente deliberazione viene trasmessa, a cura dell'Ufficio Segreteria, ai Responsabili degli Uffici appresso indicati che ne accusano ricevuta per l'attuazione come da firma che segue:**

Ufficio Ragioneria: \_\_\_\_\_

Ufficio Proponente: \_\_\_\_\_

Ufficio \_\_\_\_\_: \_\_\_\_\_

**Oggetto della proposta:**  
**Approvazione diniego stralcio parziale - art. 1, commi 227-229, legge 197/2022**

**PREMESSO CHE:**

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. comma229@pec.agenziaiscossione.gov.it;

**CONSIDERATO CHE** l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

**RITENUTO CHE:**

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024;

**VISTO** che dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali nell'area riservata dell'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a mille euro si riferiscono esclusivamente agli importi dovuti a titolo di T.A.R.S.U (tassa rifiuti) per il periodo dal 2000 al 2012 in quanto, a partire

dall'anno 2013, il Comune di Castagnaro ha scelto di procedere con la riscossione diretta delle proprie entrate, tra cui, appunto, la tassa rifiuti, nel frattempo denominata T.A.R.E.S. per l'anno 2013 e T.A.R.I. dal 2014 ad oggi, affidandone la riscossione coattiva ad altri concessionari diversi da Agenzia delle Entrate;

**EVIDENZIATO** che non rientrerebbero nella fattispecie dei ruoli stralciabili quelli riferiti alle sanzioni al Codice della strada, in quanto le poste iscritte in bilancio si riferiscono agli importi delle sole multe, senza sanzioni e interessi, gli unici potenzialmente stralciabili ai sensi della legge 197/2022 suddetta;

**PRECISATO** che tuttora continuano gli incassi di somme residue, riferite a piani rateali concordati con Agenzia delle Entrate ex Equitalia, comprensivi di sanzioni ed interessi;

**RITENUTO** pertanto opportuno deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle;

**DATO ATTO CHE** il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio;

**VISTO** l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, in allegato a);

Acquisiti in argomento il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 118/2011;

Visto lo Statuto del Comune;

Visto il regolamento di contabilità;

Con voti:

### **SI PROPONE**

- di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;

- di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
- di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
- di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

Con voti

### **SI PROPONE**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

**OGGETTO: Approvazione diniego stralcio parziale - art. 1, commi 227-229, legge 197/2022**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione come sopra esposta;  
Visto il D.lgs. 18/8/2000 n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;  
Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Ritenuto di accogliere integralmente la proposta sopra riportata;

- Visto lo Statuto Comunale
- Acquisiti in argomento il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000;
- Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile.

*Il Sindaco procede con l'illustrazione della presente proposta di deliberazione.*

*Interviene il consigliere Michele Sordo ringraziando gli uffici che gli hanno dato le delucidazioni in particolare la dott.ssa Lonardi e dichiarando di non sapere quanto in termini monetari si perderebbe in sanzioni e interessi e asserendo di ritenere che tale scelta poteva essere l'occasione di applicare cio' che il governo dà come opportunità per dare un segnale politico di alleggerire la pressione fiscale che poteva essere di incentivo a pagare. Asserisce, inoltre, che una proposta del centro destra, questa amministrazione poteva fare una scelta e sarebbe stato opportuno accogliere la proposta del governo.*

*Il consigliere Maria Pia Valentini afferma che il suo parere è favorevole in quanto è un discorso di principio e di onestà in quanto accogliere la proposta del governo è irrispettosa per chi ha pagato in tempo. Anticipa il proprio voto favorevole.*

*Entra il consigliere Brendaglia: i consiglieri risultano essere 10. Il Sindaco ringrazia la dott.ssa Lonardi per la disponibilità e la capacità a svolgere il proprio dovere e sottolinea come il governo ha lasciato al Sindaco la scelta su tale questione.*

*Il consigliere Michele Sordo anticipa il voto contrario per cogliere un'opportunità che potrebbe aiutare da un punto di vista del Bilancio*

- Visto l'esito della votazione

- Favorevoli: 7
- contrari: 3 SORDO M. - BRENDAGLIA - PAVAN
- astenuti: /

- DELIBERA

-Di approvare integralmente l'allegata proposta di deliberazione all'oggetto: **Approvazione diniego stralcio parziale - art. 1, commi 227-229, legge 197/2022**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti:

- Favorevoli: 7
- contrari: 3 SORDO M - BRENDAGLIA - PAVAN ✓
- astenuti: /

DELIBERA

Di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL approvato con D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i

## COMUNE DI CASTAGNARO

### PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N.2 DEL 17-01-2023

**Oggetto:**

**APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE - ART.1, COMMI  
227-229, LEGGE 197/2022**

Area

Allegati: n. \_\_\_\_\_

**PARERI** : Art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Solo parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato:

Parere **Favorevole**

Castagnaro, 17-01-2023

IL RESPONSABILE DEL PARERE

F.to ELENA LONARDI

Anche parere di regolarità contabile del Responsabile di ragioneria perché comporta:

A. Impegno di spesa

B. Diminuzione di entrata

Parere **Favorevole**

Castagnaro, 17-01-2023

IL RESPONSABILE DEL PARERE

F.to ELENA LONARDI

**COMUNE DI CASTAGNARO**  
(Provincia di VERONA)



**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE IN MERITO ALLA  
"APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE - ART. 1, COMMI  
227-229, LEGGE 197/2022"**

**Verbale n. 1 del 20 gennaio 2023**

Il sottoscritto dott. Massimo Da Re Revisore economico finanziario del Comune di Castagnaro (VR) nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 02 del 08/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, procede all'esame della richiesta in merito al parere obbligatorio sulla proposta di delibera del C.C. n. 2 del 17/01/2023 avente ad oggetto: "Approvazione diniego stralcio parziale - art, 1, commi 227-229, legge 197/2022"

**PREMESSO** che l'organo di revisione ha ricevuto in data 17/01/2023 la richiesta di parere di cui all'art. 39 L. 27/12/1997, n. 449 e sss.mm., dell'art. 19, co. 8, della L. 28/12/2001, n. 448 e ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO:**

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme **maturate**, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;



Comune di Castagnaro  
CANTONE DI CASTAGNARO

- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;

**CONSIDERATO CHE** l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

**RITENUTO CHE:**



l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;

**VISTE** le verifiche effettuate dai competenti uffici comunali, che riferiscono ancora la presenza di incassi di somme residue, riferite a piani rateali concordati con Agenzia delle Entrate ex Equitalia, comprensivi di sanzioni ed interessi;

**RITENUTA** dall'Ente pertanto opportuna, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197;

**VISTO** il D.lgs. 267/2000;


**ACCERTATO** che sulla proposta di delibera siano stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

per quanto di competenza, così come richiesto dall'art. 19, comma 8. della Legge 28/12/2001, n. 448 e ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 17/01/2023 avente per oggetto: "Approvazione diniego stralcio parziale – art. 1, commi 227-229 legge 197/2022"

**IL REVISORE DEI CONTI**

dott. Massimo Da Re



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
FORMIGARO CHRISTIAN



IL SEGRETARIO COMUNALE  
MARIA VOTTA GRAVINA

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE** N. Rep. 76

Certifico io sottoscritto Funzionario incaricato che copia della presente è stata affissa all'albo comunale il giorno 27/01/23 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs.n. 267/2000) e vi rimarrà fino al 11.02.23

Castagnaro, 27/01/23

IL Funzionario incaricato  
Moretto Rita



**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, è stata pubblicata all'albo pretorio del comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza e, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il : \_\_\_\_\_

IL Funzionario incaricato  
Moretto Rita

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
MARIA VOTTA GRAVINA

